



L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

CAPITOLO VI MANTENIMENTO DEL CONVIVENTE E MANTENIMENTO NELLE UNIONI CIVILI

SOMMARIO: 1. Mantenimento del convivente dopo la legge 76/2016. – 2. Mantenimento e contratti di convivenza. – 2.1. Opponibilità del contratto di convivenza ai terzi. – 3. Spazi giuridici per ulteriori convenzioni. – 4. Unioni civili. – 5. Cessazione dell'unione civile.

1. Mantenimento del convivente dopo la legge 76/2016

Prima della legge 76 del 2016¹, in assenza di una organica disciplina normativa², la giurisprudenza aveva raggiunto un insieme di conclusioni in ordine alla definizione dei rapporti economici all'interno delle coppie definite "di fatto"³.

¹ Legge 20 maggio 2016, n. 76: Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.

² In Italia, la convivenza di due persone, le quali avessero instaurato tra loro rapporti affettivi e solidaristici e vivessero in comunione di vita, in situazione analoga a quella prevista per il matrimonio, non era regolata dalla legge. L'unica affermazione che si poteva compiere, in ordine alle convivenze, è che esse non erano illecite. La Corte di Cassazione, sin dal 1993 – Cass., 8 giugno 1993, n. 6381 –, aveva sostenuto che la convivenza *more uxorio* tra un uomo ed una donna in stato libero non è contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. La Corte, all'epoca, raggiunse le proprie conclusioni basandosi su precedenti sentenze costituzionali, nonché sul riferimento di diritto positivo, costituito dall'art. 317 *bis* cod. civ. allora vigente e sulla considerazione che la convivenza non è contraria al complesso dei principi etici costituenti la morale sociale del tempo. La situazione conseguentemente determinatasi era, dal punto di vista giuridico, contraddittoria. Il diritto esiste per disciplinare tutti gli aspetti delle relazioni interumane che possano assumere, ai suoi fini, rilevanza. Non può, dalla legge, essere lasciato un vuoto, che gli interpreti debbano riempire in assenza di disposizioni positive. Ben poteva la norma, come avveniva in passato, allorché l'adulterio ed il concubinato erano oggetto di sanzioni penali, dichiarare illecite le convivenze e vietarle. Nel momento in cui, al contrario, esse sono ritenute ammissibili, dovevano essere regolate. I tentativi compiuti a tale scopo, in sede parlamentare, non erano mai andati a buon fine. In particolare, nel 2007, era fallito il tentativo di approvazione di un disegno di legge, varato dal Consiglio dei Ministri e noto con la sigla Di.Co. (Diritti delle coppie conviventi).

³ Ai figli delle coppie non matrimoniali si applicano le medesime disposizioni previste per i figli nati nel matrimonio. I genitori hanno, nei loro confronti, i medesimi

In particolare, si riteneva che tra i conviventi non si determinasse automaticamente alcun diritto reciproco al mantenimento o obbligo di prestare alimenti, né quando la convivenza fosse in corso, né dopo la sua cessazione.

Nel caso in cui uno dei due facesse mancare all'altro ogni assistenza, non si riteneva configurabile il reato previsto dall'art. 570 cod. pen., in quanto tale norma richiede espressamente, per quanto riguarda il rapporto di coppia (e non l'obbligo verso i figli), la qualità di coniuge.

Tutto ciò che uno dei conviventi elargisse spontaneamente all'altro, nel corso della convivenza (ivi compreso il mettere in comune le rispettive entrate), veniva considerato adempimento di un dovere sociale o morale e, pertanto, veniva ritenuto non ripetibile, ai sensi dell'art. 2034 del codice civile⁴. Si trattava, pertanto, di un'obbligazione naturale.

doveri e le relative controversie sono di competenza dello stesso giudice (ordinario), dopo la riforma della filiazione del 2012-2013, che le ha sottratte, quasi interamente, al giudice minorile. I beni acquistati dai conviventi nel corso del periodo in cui hanno convissuto, restano di proprietà dell'acquirente. Ove non sia possibile provare chi dei due sia tale, per la naturale commistione di atti e sfere di azione che la convivenza determina, essi devono considerarsi comuni, con conseguente applicazione delle regole della comunione ordinaria. I regali che i componenti della famiglia non matrimoniale si scambiano, in occasione di ricorrenze, sono ricompresi dalla giurisprudenza nella previsione del secondo comma dell'art. 770 c.c. (liberalità compiute in conformità agli usi). In ragione di ciò, essi, purché non superino i limiti connessi alle disponibilità ed al tenore di vita della coppia, non integrano donazioni in senso tecnico e non richiedono il ricorso alle formalità per esse previste. Tali doni non devono pertanto essere restituiti in caso di scioglimento della coppia. Il convivente non ha diritti successori e non è erede, né necessario, né legittimo. Può ricevere per testamento, ma la libertà testamentaria del *de cuius* è limitata dai diritti dei legittimari, nel caso in cui vi siano figli o esista un coniuge legittimo (in assenza di divorzio). Secondo la giurisprudenza meno recente, le prestazioni lavorative rese tra persone conviventi *more uxorio* si presumono gratuite, qualora sussista una comunione materiale e spirituale paragonabile a quella prevista per il rapporto coniugale ed il convivente partecipi alle risorse complessive della famiglia di fatto. Il principio non è successivamente mutato, ma le decisioni di legittimità hanno attenuato o ribaltato la presunzione, richiedendo, sul piano probatorio, l'effettivo accertamento della situazione di fatto. (Cfr.: Cass., 22 novembre 2010, n. 23624).

⁴ I doveri morali o sociali giustificativi delle attribuzioni, in passato fondati su di un obbligo risarcitorio o sulla necessità di ristorare un pregiudizio cagionato dalla convivenza o dalla rottura di essa – Cfr.: Cass., sent. 15 gennaio 1969, n. 60, in *Foro It.*, 1969, I, pag. 1512: «La prestazione patrimoniale diretta ad eliminare il danno economico risentito dalla donna per la sua relazione *more uxorio*, si configura normalmente come l'adempimento di un'obbligazione naturale piuttosto che come una donazione

In tale contesto è intervenuta la legge 76, che si è occupata, sia delle convivenze nelle quali le parti non abbiano espresso formale volontà di convivere, sia delle convivenze regolate con contratto, da essa reso possibile e disciplinato.

Per le convivenze prive di contratto, la situazione non è cambiata e le conclusioni, in costanza di rapporto, sono sostanzialmente quelle prima raggiunte. La nuova legge ha disciplinato vari aspetti ed effetti delle convivenze ma, in ordine al mantenimento, nulla ha previsto, se non in relazione alla cessazione del rapporto.

Quanto elargito in corso di convivenza, pertanto, anche dopo l'entrata in vigore della legge 76, resta soggetto alla disciplina dell'obbligazione naturale.

Per la cessazione, l'art. 1, comma 65 della nuova normativa ha previsto un obbligo alimentare, a carico della parte economicamente più forte, in presenza di uno stato di bisogno del richiedente.

Nel corso dei lavori parlamentari era stato ipotizzato, similmente a quanto accade per la separazione dei coniugi, un dovere di mantenimento, ma la relativa previsione fu poi cancellata, trasformandosi nel più ridotto obbligo alimentare.

La norma non richiede, perché sorga l'obbligo alimentare, una sproporzione tra i redditi delle due parti, ma un vero e proprio stato di necessità, cui deve aggiungersi l'impossibilità di provvedere al proprio mantenimento. Deve trattarsi quindi di uno stato di bisogno cui la parte non possa autonomamente sopperire, facendo ricorso alle proprie risorse lavorative o di altra natura.

Gli alimenti non spettano a tempo indeterminato, ma per un limitato periodo, che, in assenza di accordo tra le parti, il giudice potrà stabilire, tenendo conto della durata della convivenza.

La legge instaura una relazione particolare tra durata della convivenza e tempo di somministrazione degli alimenti dopo la cessazione di essa, adoperando il termine "proporzionalmente". L'obbligo di somministrazione,

remuneratoria» – venivano identificati con riferimento all'art. 143 cod. civ. (assistenza morale e materiale e contribuzione tra i coniugi), in quanto la coscienza comune spontaneamente estende gli stessi ai conviventi. Nel momento in cui il costume sociale non considera più macchiata d'illiceità la convivenza, esso tende a paragonarla ai matrimoni e ad attendersi dai conviventi comportamenti di assistenza e collaborazione analoghi a quelli previsti in costanza di matrimonio.

pertanto, durerà tanto di più, quanto più lungo sia stato il periodo in cui i due hanno convissuto.

Per la misura degli alimenti, viene richiamato l'art. 438, secondo comma, c.c., per il quale essi devono essere assegnati considerando il bisogno del richiedente e le condizioni economiche dell'obbligato, ma non possono superare quanto necessario per la vita dell'alimentando⁵. Anche quest'ultimo concetto viene specificato (e relativizzato) dall'articolo richiamato, poiché i bisogni di vita devono essere valutati in base alla "posizione sociale" del beneficiario.

Il concetto di "posizione sociale" è arcaico e viene mutuato da precedenti formulazioni della norma. Sarebbe più corretto parlare di precedenti abitudini di vita o contesto economico-sociale di riferimento.

2. Mantenimento e contratti di convivenza

I commi 50 e seguenti dell'art. 1 della legge 76 del 2016 prevedono la possibilità che i conviventi stipolino, per regolamentare i propri rapporti economici, un contratto di convivenza.

Si tratta di un istituto che richiama le convenzioni matrimoniali disciplinate dagli articoli 162 e seguenti del codice civile e, come esse, probabilmente destinato a non avere larga diffusione nella prassi.

Il contratto deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata e sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, i quali devono attestarne la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.

La finalità del contratto è indicata dal comma 50 e consiste nella disciplina dei rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune.

La formula adoperata dal predetto comma sembra lasciare un ampio margine alla libera volontà delle parti, ma il successivo comma 53, destinato ad indicare il contenuto del contratto, lo restringe, poiché afferma che

⁵ Cass., 8 novembre 2013, n. 25248: «Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga, compresi i redditi ricavabili dal godimento di beni immobili in proprietà o in usufrutto, e della loro idoneità a soddisfare le sue necessità primarie».

esso può contenere: a) l'indicazione della residenza; b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

L'elencazione non può dirsi esemplificativa, quanto piuttosto indica una volontà legislativa di tassatività e chiusura.

Il fatto che la norma non si sia limitata ad indicare le finalità del contratto, ma abbia inteso definirne, con una precisa elencazione, il contenuto, sembra attestare che esso possa essere solo quello descritto. Devono pertanto considerarsi escluse pattuizioni relative alla fine della convivenza ed obblighi di mantenimento successivi.

Ciò non significa che le stesse siano illecite o nulle, ma che non rientrano e non possono ritenersi disciplinate dalle disposizioni contenute nella legge 76.

Il fatto che la normativa sul contratto di convivenza sia tutt'altro che espressione di piena autonomia e libertà contrattuale è dimostrato anche dal fatto che il comma 53, invece di affermare che le coppie conviventi possono scegliere il regime patrimoniale che intendono adottare, fornisce loro la sola opzione del regime della comunione dei beni.

Lo spazio che la legge 76 concede all'autonomia privata delle coppie conviventi, pertanto, consiste principalmente nella possibilità di regolare le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, vale a dire come vanno divisi i costi della quotidianità, chi ed in che modo si fa carico delle varie voci di spesa, nonché l'accantonamento e l'utilizzazione di risparmi.

Ove, secondo la possibilità che, come si è detto, il comma 53 prospetta, sia scelto il regime della comunione dei beni e degli acquisti, cioè se la coppia crei un consorzio di vita economicamente unitario, elencazioni di tal tipo sembrano inusuali e contraddittorie.

Neppure la scelta delle modalità di contribuzione alle necessità della vita comune è del tutto libera, in quanto il citato comma 53 afferma che esse devono essere definite *in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo*.

Questa disposizione è dettata dalla volontà di proteggere il convivente economicamente più debole ed è ispirata a principi di giustizia sostanziale, ma, dal punto di vista dell'autonomia negoziale e della libertà individuale, è restrittiva.

In ragione di essa, non risulta corrispondente alla legge un contratto nel quale uno dei conviventi, benché percettore di redditi, non contribuisca alle spese comuni e sia autorizzato ad utilizzare unilateralmente le proprie risorse.

È tuttavia possibile una lettura diversa della norma, in base alla quale ritenere che il Legislatore, menzionando sostanze e capacità di lavoro delle parti, abbia voluto solo fornire il quadro di riferimento entro cui deve esplicitarsi l'accordo, chiarendo che i rispettivi contributi possono essere di diversa natura e valorizzando a tal fine il lavoro casalingo.

2.1. Opponibilità del contratto di convivenza ai terzi

L'art. 162 c.c. assicura l'opponibilità delle convenzioni matrimoniali ai terzi, subordinandola all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. In particolare, la norma prescrive che siano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti⁶.

Un'analogia norma non era prevista per le convenzioni stipulate dalle "coppie di fatto", né sarebbe stata possibile, allorché queste ultime non erano disciplinate dalla legge e, quindi, non avevano un atto costitutivo di riferimento in qualche modo assimilabile al matrimonio.

La situazione è cambiata per effetto della previsione di cui al comma 52 della nuova legge, il quale ha dichiarato espressamente opponibili ai terzi le convenzioni formalmente stipulate dalle coppie "di fatto" e, quindi, anche la parte di esse in cui le coppie abbiano scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni.

L'opponibilità è subordinata all'invio di copia della convenzione al comune di residenza dei conviventi, per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223⁷.

⁶ Cfr. Cass., 13 ottobre 2009, n. 21658.

⁷ Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente". Articolo 5. Convivenza anagrafica. 1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune. Articolo 7. Iscrizioni anagrafiche. 1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano



L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWKI - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)